

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 37/97

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 luglio 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1975 con il quale l'Accademia della Crusca è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Mario G. C. Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1993 al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 1995 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Accademia della Crusca, l'unita relazione, con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Sancetta

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 5 settembre 1997.

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA PER
GLI ESERCIZI DAL 1993 AL 1995

SOMMARIO

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Ordinamento e fini	»	14
3. - I mezzi finanziari	»	15
3.1. - I contributi dello Stato	»	15
3.2. - I rapporti con il CNR	»	16
4. - L'attività istituzionale	»	17
5. - Il personale	»	20
5.1. - L'organico e la spesa	»	20
5.2. - Il personale comandato	»	22
6. - La gestione	»	24
6.1. - L'Istituzione «Luigi Maria Rezzi»	»	24
6.2. - Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo	»	24
6.3. - Il rendiconto finanziario	»	25
6.3.1. - Le entrate	»	27
6.3.2. - Le uscite	»	29
6.4. - La situazione amministrativa	»	32
6.5. - La situazione patrimoniale	»	35
7. - Conclusioni	»	38

1. - PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 ¹.

L'Accademia della Crusca è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 259, con D.P.R. 23 gennaio 1975.

¹ - La Corte dei conti ha già riferito in merito alla gestione finanziaria dell'Ente in parola fino all'anno 1992. Per le relazioni sui precedenti esercizi finanziari vedansi:
Esercizi 1974 - 1982, Atti Parlamentari, IX Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 87;
Esercizi 1983 - 1989, Atti Parlamentari, X Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 239;
Esercizi 1990 - 1992, Atti Parlamentari, XII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 11.

2. - ORDINAMENTO E FINI

L'Accademia della Crusca, fondata a Firenze alla fine del sec. XVI, ha per statuto il compito di promuovere lo studio della lingua italiana.

E' organizzata in tre Centri di studi per la filologia, la lessicografia e la grammatica italiana.

L'attività è disciplinata da uno statuto approvato con D.P.R. 20 novembre 1987 e da due regolamenti interni.²

A norma di Statuto (art. 4) sono organi dell'Accademia il Collegio degli accademici, il Consiglio direttivo ed il Presidente.

Nel periodo in rassegna tutti gli organi risultano regolarmente in carica.

Il Presidente dell'Accademia, già in carica nel periodo 1991-1993, è stato riconfermato, per il triennio 1994-1996, dal Collegio accademico nella seduta del 3 maggio 1994.

Il Consiglio direttivo, composto dal Presidente, da un Vice presidente, due consiglieri e un segretario, è stato a sua volta confermato dal Presidente per il triennio 1994-1996.

Il Collegio accademico si compone di quindici accademici ordinari, cui si aggiungono gli "emeriti" (accademici ordinari che abbiano compiuto 70 anni di età e maturato cinque anni di anzianità come accademici) ed i "soci corrispondenti" (quindici italiani e quindici stranieri). Nella seduta del 19 maggio 1995, l'assemblea degli accademici ha eletto sei nuovi accademici ordinari e nove soci corrispondenti, raggiungendo un totale, a quella data, di 24 accademici e 26 soci corrispondenti.

Lo Statuto prevede inoltre un Collegio di tre revisori dei conti (due effettivi ed un supplente) che per il triennio 1994/96 è stato confermato dal Collegio accademico nella citata seduta del 3 maggio 1994 nella medesima composizione del triennio precedente.

Tutte le cariche accademiche sono gratuite.

E' corrisposta un'indennità di carica ed un'indennità di presenza ai componenti il Collegio dei revisori dei conti.

² - Si rinvia per maggiori particolari alla richiamata Relazione al Parlamento, esercizi 1990 - 1992, pag. 10 e seguenti.

3. - I MEZZI FINANZIARI

3.1.- Ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123 recante "Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali", le istituzioni culturali, inserite in apposita tabella, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nella misura indicata nella stessa.

Ai fini dell'inserimento in tabella, predisposta ogni triennio dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di concerto con il Ministro del Tesoro, detti istituti devono svolgere attività di rilevante valore culturale e scientifico sulla base di programmi pluriennali e di strutture idonee.

L'Accademia della Crusca, come negli anni precedenti, anche per il triennio 1993-1995 è stata inclusa in tabella con un'assegnazione annua di lire 500 milioni.

Il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge 17 ottobre 1996, n. 534 "recante nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali", che ha abrogato la legge n. 123/80. La nuova normativa integra la preesistente disciplina fissando requisiti, criteri e modalità, attraverso elementi certi ed obiettivi (peraltro già seguiti a livello operativo), idonei ad individuare gli istituti destinatari dei finanziamenti.

In particolare, permane la previsione di contributi straordinari, aggiuntivi rispetto agli ordinari, concessi agli enti inseriti in tabella e volti a favorire particolari iniziative di rilevante interesse culturale ovvero l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.

E' appena il caso di evidenziare che il suddetto contributo ordinario, sinora, ha rappresentato la principale fonte di finanziamento dell'Accademia.

Le altre risorse, infatti, quali i proventi di pubblicazioni (circa 30 milioni annui), gli interessi su conti correnti bancari (circa 60 milioni annui) e le sovvenzioni di enti pubblici e privati per specifiche iniziative (comunque discontinue nel tempo e nell'ammontare), si rivelano marginali ed inadeguate a sostenere l'attività istituzionale dell'Accademia.

La legge 12 luglio 1991, n. 213 per consentire il rilancio e lo sviluppo di tali attività aveva concesso all'Accademia un contributo straordinario di lire due miliardi, in virtù del quale sono state acquisite nuove tecnologie elettroniche ed

informatiche, e realizzati interventi per l'ammodernamento degli impianti e delle strutture.

3.2. Un ulteriore contributo di 100 milioni annui proviene all'Accademia da una convenzione quinquennale, stipulata con il Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 26 ottobre 1992, allo scopo di favorire l'attività editoriale nel campo filologico e lessicografico. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del programma di attività editoriali previste per l'anno in corso e di quelle svolte nell'anno precedente, con rendiconto delle spese a tal fine effettivamente sostenute.

La suddetta convenzione si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione tra i due Enti, che li vede soprattutto impegnati nella compilazione di un grande "Vocabolario storico della lingua italiana" e nella costituzione di un archivio lessicografico aperto alla consultazione degli studiosi di lingua.

A tale scopo l'Accademia ospita il Centro studi "Opera del Vocabolario italiano" che, con il rinnovo della specifica convenzione quinquennale stipulata in data 25 febbraio 1994 ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 gennaio 1983, n. 6, può, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, continuare a svolgere attività di collaborazione e di ricerca con istituzioni scientifiche italiane e straniere, contribuendo, altresì, alla formazione ed al perfezionamento del personale scientifico e tecnico anche nell'ambito di corsi universitari e post-universitari. Alle spese per le attività del Centro provvede il C.N.R. mediante una dotazione finanziaria annua di base di lire 190 milioni mentre all'Accademia compete la messa a disposizione gratuita di locali, impianti, attrezzature e relativi servizi necessari per il funzionamento dello stesso.

Ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 gennaio 1996, n. 15 "recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali", allo scopo di completare la compilazione del vocabolario storico della lingua italiana, è stato recentemente stanziato in favore del C.N.R. un ulteriore contributo di Lire 800 milioni.